



Documento di seduta

A9-0062/2023

9.3.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria
(COM(2021)0759 – C9-0451/2021 – 2021/0394(COD))

Commissione giuridica
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

Relatori: Emil Radev, Marina Kaljurand

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	61
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	62

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (COM(2021)0759 – C9-0451/2021 – 2021/0394(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0759),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 81, paragrafo 2, lettera e, e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0451/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 maggio 2022¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 58 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0062/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 323 del 26.8.2022, pag. 77.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nella comunicazione del 2 dicembre 2020 sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea¹ la Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell'Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del "digitale per default", assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale.

²⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final).

Emendamento

(1) Nella comunicazione del 2 dicembre 2020 sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea²⁹ la Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell'Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del "digitale per default", assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale **e per assicurare la fiducia reciproca, l'interoperabilità e la sicurezza.**

²⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La facilitazione dell'accesso alla giustizia per le persone fisiche e giuridiche così come la facilitazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sono tra gli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE sancito nella parte tre, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento

(2) La facilitazione dell'accesso alla giustizia per le persone fisiche e giuridiche così come la facilitazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sono tra gli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE sancito nella parte tre, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **Per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia pienamente funzionale, è importante che tutti gli Stati membri cerchino di ridurre le disparità**

esistenti in materia di digitalizzazione, affrontino la frammentazione dei sistemi giudiziari nazionali e sfruttino le opportunità offerte dai pertinenti meccanismi di finanziamento dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, gli atti giuridici dell'Unione che prevedono comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra le autorità competenti e le persone fisiche e giuridiche, dovrebbero essere integrati **da** condizioni che consentano lo svolgimento di tali comunicazioni attraverso mezzi digitali.

Emendamento

(3) Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, gli atti giuridici dell'Unione che prevedono comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra le autorità competenti e le persone fisiche e giuridiche, dovrebbero essere integrati **stabilendo le** condizioni che consentano lo svolgimento di tali comunicazioni attraverso mezzi digitali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e **la rapidità** delle procedure giudiziarie e a facilitare l'accesso alla giustizia mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti, che dovrebbe portare a risparmi di costi e tempi, a una riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza nelle situazioni di forza maggiore, a beneficio di tutte le autorità coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. L'uso di canali di comunicazione digitali tra le autorità competenti dovrebbe portare a una riduzione dei ritardi nella trattazione

Emendamento

(4) Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e **l'efficienza** delle procedure giudiziarie e a facilitare l'accesso alla giustizia mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti, che dovrebbe portare a risparmi di costi e tempi, a una riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza nelle situazioni di forza maggiore, a beneficio di tutte le autorità coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. L'uso di canali di comunicazione digitali tra le autorità competenti dovrebbe portare a una riduzione dei ritardi nella trattazione

delle cause, a vantaggio delle persone fisiche *e giuridiche*. **Si tratta di un aspetto particolarmente importante** anche per i procedimenti penali transfrontalieri **nel contesto della lotta dell'Unione contro la criminalità**. In tale ambito il livello elevato di sicurezza che i canali di comunicazione digitali sono in grado di offrire costituisce un passo avanti, anche in termini di tutela dei diritti degli interessati *e di* rispetto della loro vita privata e dei dati personali che li riguardano.

delle cause, **sia nel breve che nel lungo termine**, a vantaggio delle persone fisiche, **giuridiche e delle autorità competenti degli Stati membri, rafforzando la fiducia nei sistemi giudiziari**. **La digitalizzazione dei canali di comunicazione rappresenterebbe un vantaggio** anche per i procedimenti penali transfrontalieri **nell'Unione**. In tale ambito il livello elevato di sicurezza che i canali di comunicazione digitali sono in grado di offrire costituisce un passo avanti, anche in termini di tutela dei diritti degli interessati, **quali il diritto al** rispetto della loro vita privata e **familiare e il diritto alla protezione** dei dati personali che li riguardano.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) I diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate dallo scambio elettronico di dati a norma del presente regolamento, in particolare il diritto di accesso effettivo alla giustizia, il diritto a un equo processo, il principio di non discriminazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali dovrebbero essere pienamente rispettati conformemente al diritto dell'Unione. Parimenti, tutti i diritti procedurali, in particolare quelli essenziali per la tutela dei diritti fondamentali, dovrebbero essere pienamente rispettati in conformità del diritto dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Il semplice accesso alle autorità giudiziarie non costituisce automaticamente un accesso effettivo alla giustizia. Il passaggio al digitale è un passo fondamentale verso il miglioramento non solo dell'accesso alla giustizia, ma anche dell'efficienza, della qualità e della trasparenza dei sistemi giudiziari.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È importante sviluppare canali adeguati per assicurare che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente in modo digitale. È pertanto essenziale istituire uno strumento informatico a livello di Unione che consenta alle autorità competenti di procedere allo scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause in modo rapido, diretto, interoperabile, affidabile *e* sicuro.

(5) È importante sviluppare canali *e strumenti* adeguati per assicurare che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente in modo digitale. È pertanto essenziale istituire uno strumento informatico ***armonizzato*** a livello di Unione che consenta alle autorità competenti di procedere allo scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause in modo rapido, diretto, interoperabile, affidabile, ***accessibile***, sicuro ***ed efficiente***. ***La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti legali siano coinvolti nella definizione dei processi digitali che li riguardano.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Nell'espletare le responsabilità previste dal presente regolamento, tutte le

entità dovrebbero rispettare il principio di indipendenza della magistratura, tenendo conto del principio della separazione dei poteri e degli altri principi dello Stato di diritto.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, senza sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato è la comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea (sistema e-CODEX) (e-Justice Communication via Online Data Exchange).

Emendamento

(6) Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, senza sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato è la comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea (sistema e-CODEX) (e-Justice Communication via Online Data Exchange) ***per garantire la sostenibilità dello scambio elettronico transfrontaliero di dati relativi alle cause tra le autorità competenti.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La digitalizzazione dei procedimenti dovrebbe garantire l'accesso alla giustizia per tutti, comprese le persone in situazioni di vulnerabilità. La direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} non si applica, in quanto tale, alle comunicazioni elettroniche tra le autorità competenti nel settore della cooperazione giudiziaria. Tuttavia, considerando che si presume che i prodotti e i servizi conformi ai

requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 soddisfino gli obblighi in materia di accessibilità stabiliti in altri atti legislativi dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero mirare ad applicare al sistema informatico decentrato requisiti di accessibilità comparabili a quelli stabiliti nella direttiva (UE) 2019/882.

^{1 bis} Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Al fine di garantire che gli strumenti di comunicazione elettronica abbiano un impatto positivo sull'accesso alla giustizia, gli Stati membri dovrebbero destinare risorse sufficienti al miglioramento delle competenze e dell'alfabetizzazione digitali dei cittadini e dovrebbero prestare particolare attenzione a garantire che la mancanza di competenze digitali non diventi un ostacolo all'uso del sistema informatico decentrato. Gli Stati membri dovrebbero fornire una formazione a tutti i professionisti legali, compresi i pubblici ministeri, i giudici, gli avvocati e il personale amministrativo, al fine di garantire un uso efficace del sistema informatico decentrato. Tale formazione dovrebbe mirare a migliorare il funzionamento dei sistemi giudiziari in tutta l'Unione, nonché il rispetto dei diritti e dei valori fondamentali, in particolare consentendo ai professionisti legali di affrontare efficacemente le sfide che

possono emergere durante i procedimenti a causa della loro natura virtuale, come le udienze tenute in videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati dalla Commissione a chiedere sovvenzioni per le attività di formazione nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione e sostenuti a tal fine.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano forniti servizi di assistenza tecnica accessibili e a titolo gratuito alle persone fisiche o giuridiche e ai rispettivi rappresentanti legali o autorizzati che ne abbiano bisogno per utilizzare i portali informatici nazionali, ove disponibili.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la digitalizzazione delle comunicazioni scritte nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia civile, commerciale e penale. È opportuno elencare detti atti negli allegati del presente regolamento. Ove prevista dagli atti giuridici elencati nell'allegato II, dovrebbe essere disciplinata dal presente regolamento anche la comunicazione

(8) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la digitalizzazione delle comunicazioni scritte nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione di alcuni degli atti giuridici dell'Unione in materia civile, commerciale e penale. È opportuno elencare detti atti negli allegati del presente regolamento. Ove prevista dagli atti giuridici elencati nell'allegato II, dovrebbe essere disciplinata dal presente regolamento anche la comunicazione

scritta tra le autorità competenti e le agenzie e gli organi dell'Unione, quali Eurojust. Allo stesso tempo l'eventualità che una causa debba essere considerata avere implicazioni transfrontaliere dovrebbe essere accertata a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora gli strumenti elencati negli allegati I e II stabiliscano esplicitamente che il diritto nazionale disciplini una data procedura di comunicazione tra autorità competenti.

scritta tra le autorità competenti e le agenzie e gli organi dell'Unione, quali Eurojust. Allo stesso tempo l'eventualità che una causa debba essere considerata avere implicazioni transfrontaliere dovrebbe essere accertata a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora gli strumenti elencati negli allegati I e II stabiliscano esplicitamente che il diritto nazionale disciplini una data procedura di comunicazione tra autorità competenti.

Inoltre, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti nazionali che designano qualsiasi autorità, persona o organo incaricato dal diritto nazionale di occuparsi di qualsiasi aspetto della verifica e del deposito di domande, documenti e informazioni. I requisiti previsti dal diritto nazionale applicabile in materia di autenticità, accuratezza, attendibilità, affidabilità, e di forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni dovrebbero rimanere impregiudicati, fatte salve le condizioni relative alla comunicazione con mezzi digitali espressamente introdotte dal presente regolamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Il presente regolamento non dovrebbe modificare nella sostanza le norme relative alle procedure giudiziarie transfrontaliere stabilite dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II, fatte salve le modifiche relative alla comunicazione con mezzi digitali espressamente introdotte dal presente regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Ai fini di una comunicazione sicura, rapida, interoperabile, riservata e affidabile tra gli Stati membri nelle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile, commerciale e penale, dovrebbe essere impiegata **qualsiasi** tecnologia **modern**a di comunicazione adeguata, a patto che siano rispettate determinate condizioni quanto all'integrità e **attendibilità** del documento o atto ricevuto e all'identificazione dei partecipanti alla comunicazione. Pertanto dovrebbe essere **impiegato** un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. **Di conseguenza è necessario istituire un tale sistema informatico per** lo scambio di dati nelle procedure giudiziarie transfrontaliere. Il carattere decentrato **di tale** sistema informatico **consentirebbe** lo scambio sicuro di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l'altro, senza che alcuna istituzione dell'Unione sia coinvolta nel merito dello scambio.

Emendamento

(10) Ai fini di una comunicazione sicura, **efficiente**, rapida, interoperabile, riservata e affidabile tra gli Stati membri nelle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile, commerciale e penale, dovrebbe essere impiegata **la** tecnologia di comunicazione adeguata, a patto che siano rispettate determinate condizioni quanto **alla sicurezza**, all'integrità e **all'attendibilità** del documento o atto ricevuto e all'identificazione dei partecipanti alla comunicazione. Pertanto, dovrebbe essere **istituito** un sistema informatico decentrato sicuro, **efficiente** e affidabile **per** lo scambio di dati nelle procedure giudiziarie transfrontaliere. Il carattere decentrato **del** sistema informatico **dovrebbe mirare a consentire** lo scambio sicuro di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l'altro, senza che alcuna istituzione dell'Unione sia coinvolta nel merito dello scambio. **Il sistema informatico decentrato dovrebbe anche consentire scambi sicuri di dati fra uno Stato membro e le agenzie o organi dell'Unione, quale Eurojust, nelle cause che rientrano nell'ambito degli atti giuridici elencati nell'allegato II.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi back-end **degli** Stati membri e **delle** agenzie e **degli** organi dell'Unione, così come i punti di accesso interoperabili attraverso i quali

Emendamento

(11) Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi back-end **negli** Stati membri e **nelle** agenzie e organi dell'Unione **pertinenti**, così come i punti di accesso interoperabili attraverso i quali

sono *interconnessi*. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati su e-CODEX.

sono *collegati utilizzando interconnessioni totalmente sicure*. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati su e-CODEX.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Ai fini del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare un software sviluppato dalla Commissione (software di implementazione di riferimento) in luogo di un sistema informatico nazionale. La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti *dai regolamenti* del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2018/1725³⁴ e (UE) 2016/679³⁵, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, così come nel rispetto di un livello elevato di cibersecurity. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre *comprendere* le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto delle procedure giudiziarie transfrontaliere.

Emendamento

(12) Ai fini del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare un software sviluppato dalla Commissione (software di implementazione di riferimento) in luogo di un sistema informatico nazionale. La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione, *dell'accessibilità* e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti *dal regolamento (UE) 2018/1725* del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, *dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio*³⁵ e *dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio*^{35 bis}, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, così come nel rispetto di un livello elevato di cibersecurity. *In particolare, le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla creazione, alla manutenzione o allo sviluppo dei sistemi informatici nazionali o del software di implementazione di riferimento dovrebbero essere vincolate da tali requisiti e principi.* Il software di implementazione di riferimento dovrebbe

inoltre ***mettere in atto*** le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un ***elevato*** livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto delle procedure giudiziarie transfrontaliere. ***Sebbene il sistema giudiziario degli Stati membri non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio^{35 ter} (NIS2), la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per mettere in atto misure specifiche volte a garantire che il sistema informatico decentrato contemplato dal presente regolamento abbia un livello di cibersecurity comparabile a quello richiesto dalla NIS 2.***

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

³⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

³⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

^{35 bis} ***Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)***

(GU L 333, del 27.12.2022, pagg. 80-153.

^{35 ter} Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333, del 27.12.2022, pag. 80).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di fornire un'assistenza rapida, sicura ed efficiente ai richiedenti, la comunicazione scritta tra le autorità competenti, quali gli organi giurisdizionali e le autorità centrali istituite ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 4/2009⁸ e (UE) 2019/1111⁹, dovrebbe, di norma, avvenire attraverso il sistema informatico decentrato. In casi eccezionali possono essere utilizzati altri mezzi di comunicazione, laddove ritenuti più adeguati al fine di offrire flessibilità. Tuttavia il sistema informatico decentrato dovrebbe sempre essere considerato il mezzo più adeguato per lo scambio tra le autorità competenti dei moduli stabiliti dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

³⁶ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

³⁷ Regolamento (UE) 2019/1111 del

Emendamento

(13) Al fine di fornire un'assistenza rapida, sicura ed efficiente ai richiedenti, la comunicazione scritta tra le autorità competenti, quali gli organi giurisdizionali e le autorità centrali istituite ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 4/2009⁸ e (UE) 2019/1111⁹, dovrebbe, di norma, avvenire attraverso il sistema informatico decentrato. In casi eccezionali possono essere utilizzati altri mezzi di comunicazione, laddove ritenuti più adeguati al fine di offrire flessibilità. Tuttavia il sistema informatico decentrato dovrebbe sempre essere considerato il mezzo più adeguato per lo scambio tra le autorità competenti dei moduli **e di altri documenti procedurali nei procedimenti** stabiliti dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

³⁶ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

³⁷ Regolamento (UE) 2019/1111 del

Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).

Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe risultare impossibile in ragione di un guasto del sistema o laddove la natura di ciò che deve essere trasmesso renda impraticabile la trasmissione con mezzi digitali, come nel caso di trasmissione di prove fisiche/materiali. Qualora non sia usato il sistema informatico decentrato, la comunicazione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l'altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o tramite il servizio postale.

Emendamento

(14) ***In casi eccezionali, possono essere utilizzati mezzi di comunicazione diversi dal sistema informatico decentrato.*** La trasmissione ***elettronica*** attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe risultare ***temporaneamente interrotta*** in ragione di un guasto del sistema o ***di fatto impossibile*** laddove la natura di ciò che deve essere trasmesso renda impraticabile la trasmissione ***tramite il sistema informatico decentrato***, come nel caso di trasmissione di prove fisiche/materiali. Qualora non sia usato il sistema informatico decentrato, la comunicazione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l'altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro, tramite il servizio postale ***o tramite la trasmissione di persona qualora ciò sia possibile. In tali circostanze eccezionali, i documenti trasmessi con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato non dovrebbero essere considerati irricevibili unicamente per tale motivo.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 15

(15) Al fine di garantire la flessibilità della cooperazione giudiziaria in talune procedure giudiziarie transfrontaliere, potrebbero risultare più appropriati altri mezzi di comunicazione. Il caso può presentarsi, in particolare, per la comunicazione diretta tra organi giurisdizionali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/1111 e (UE) 2015/848³⁸, così come per la comunicazione diretta tra autorità competenti a norma degli atti giuridici dell'Unione in materia penale. In tali casi potrebbero essere utilizzati mezzi di comunicazione meno formali, quali la posta elettronica.

³⁸ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

(15) ***Il sistema informatico decentrato dovrebbe essere utilizzato automaticamente nella comunicazione tra le autorità competenti. Tuttavia, al fine di garantire la flessibilità della cooperazione giudiziaria, in talune procedure giudiziarie transfrontaliere potrebbero risultare più appropriati altri mezzi di comunicazione. La decisione di utilizzare altri mezzi di comunicazione in casi eccezionali dovrebbe essere lasciata alla discrezione dell'autorità competente.*** Il caso può presentarsi, in particolare, per la comunicazione diretta tra organi giurisdizionali a norma dei regolamenti (UE) 2019/1111 e (UE) 2015/848 ***del Parlamento europeo e del Consiglio***³⁸, così come per la comunicazione diretta tra autorità competenti a norma degli atti giuridici dell'Unione in materia penale. In tali casi potrebbero essere utilizzati mezzi di comunicazione meno formali, quali la posta elettronica, ***a condizione che garantiscano la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni. Tuttavia, il sistema informatico decentrato dovrebbe sempre essere considerato il mezzo più adeguato per lo scambio tra le autorità competenti dei moduli e di altri documenti procedurali formali stabiliti dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II al presente regolamento.***

³⁸ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per quanto riguarda i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell'Unione, il soggetto che li gestisce dovrebbe disporre di risorse sufficienti a garantirne il corretto **funzionamento**.

Emendamento

(16) Per quanto riguarda i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell'Unione, il soggetto che li gestisce dovrebbe disporre di risorse sufficienti a garantirne il **funzionamento** corretto **e pienamente sicuro**.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche alle autorità competenti, il presente regolamento dovrebbe istituire, nel sistema informatico decentrato, un punto di accesso a livello di Unione (punto di accesso elettronico europeo) **attraverso il quale** le persone fisiche e giuridiche possano presentare istanze e richieste, inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti nei casi disciplinati dal presente regolamento. Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe essere ospitato sul portale europeo della giustizia elettronica, che funge da sportello unico per le informazioni e i servizi giudiziari nell'Unione.

Emendamento

(17) Al fine di agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche alle autorità competenti, il presente regolamento dovrebbe istituire, nel sistema informatico decentrato, un punto di accesso a livello di Unione (punto di accesso elettronico europeo) **che dovrebbe contenere informazioni per** le persone fisiche e giuridiche **sul diritto all'assistenza legale e attraverso il quale** possano presentare istanze e richieste, inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale, **chiedere e ottenere l'accesso ai fascicoli processuali digitalizzati o ai documenti ivi contenuti** e comunicare con le autorità competenti, **o avere un rappresentante legale che lo faccia per conto loro** nei casi disciplinati dal presente regolamento. **Garantire l'accesso ai fascicoli processuali digitalizzati attraverso il punto di accesso elettronico europeo, in particolare nei procedimenti penali transfrontalieri, contribuirebbe a un'efficace applicazione del diritto a un processo equo. Ciò faciliterebbe la produzione e il trattamento dei dati relativi alle cause, consentendo altresì un'efficace preparazione della difesa fin dalle prime fasi di un procedimento.** Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe essere ospitato sul portale

europeo della giustizia elettronica, che funge da sportello unico per le informazioni e i servizi giudiziari nell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dovrebbero spettare agli Stati membri l'istituzione, la manutenzione e lo sviluppo di portali elettronici nazionali (portali informatici nazionali) ai fini della comunicazione elettronica tra persone fisiche e giuridiche e le rispettive autorità competenti nei procedimenti giudiziari a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I.

Emendamento

(18) Dovrebbero spettare agli Stati membri l'istituzione, la manutenzione e lo sviluppo di portali elettronici nazionali (portali informatici nazionali) ai fini della comunicazione elettronica tra persone fisiche e giuridiche e ***i loro rappresentanti legali o mandatari autorizzati*** e le rispettive autorità competenti nei procedimenti giudiziari a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I, ***rispettando pienamente, nel contempo, le specificità dei sistemi giudiziari nazionali, inclusi i ruoli e le responsabilità dei vari attori coinvolti, tra cui gli ordini forensi e i consigli notarili.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Ai fini della comunicazione delle persone fisiche e giuridiche con le autorità competenti nelle cause transfrontaliere, la comunicazione elettronica dovrebbe essere utilizzata in alternativa ai mezzi di comunicazione esistenti. Tuttavia, per evitare che l'accesso alla giustizia tramite mezzi digitali concorra ad ampliare ulteriormente il divario digitale, la scelta del mezzo, tra la comunicazione elettronica prevista dal presente regolamento e gli altri

Emendamento

(19) Ai fini della comunicazione delle persone fisiche e giuridiche con le autorità competenti nelle cause transfrontaliere, la comunicazione elettronica dovrebbe essere utilizzata in alternativa ai mezzi di comunicazione esistenti. ***In caso di comunicazione di persone giuridiche con le autorità competenti, si dovrebbe incoraggiare l'uso automatico predefinito di mezzi elettronici.*** Tuttavia, per evitare che l'accesso alla giustizia tramite mezzi

mezzi di comunicazione, dovrebbe essere lasciata alla discrezione della persona fisica. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per tener conto delle situazioni specifiche dei gruppi svantaggiati e delle persone in condizioni di vulnerabilità, quali i minori o gli anziani, che potrebbero non disporre dei mezzi tecnici o delle competenze digitali necessari per accedere ai servizi digitali.

digitali concorra ad ampliare ulteriormente il divario digitale, la scelta del mezzo, tra la comunicazione elettronica prevista dal presente regolamento e gli altri mezzi di comunicazione, dovrebbe essere lasciata alla discrezione della persona fisica. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per tener conto delle situazioni specifiche dei gruppi svantaggiati e delle persone in condizioni di vulnerabilità, quali i minori o gli anziani, che potrebbero non disporre dei mezzi tecnici o delle competenze digitali necessari per accedere ai servizi digitali.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per potenziare la comunicazione e la trasmissione elettroniche transfrontaliere di documenti o atti tramite il sistema informatico decentrato, il punto di accesso elettronico europeo e, ove disponibili, i portali informatici nazionali, è opportuno far sì che tali documenti o atti non siano privati degli effetti giuridici o non siano considerati inammissibili nel procedimento per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia questo principio dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l'ammissibilità di detti documenti, che possono costituire una prova conformemente al diritto nazionale. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti.

Emendamento

(20) Per potenziare la comunicazione e la trasmissione elettroniche transfrontaliere di documenti o atti tramite il sistema informatico decentrato, il punto di accesso elettronico europeo e, ove disponibili, i portali informatici nazionali, è opportuno far sì che tali documenti o atti non siano privati degli effetti giuridici o non siano considerati inammissibili nel procedimento per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia questo principio dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l'ammissibilità di detti documenti, che possono costituire una prova conformemente al diritto nazionale. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti ***e qualsiasi requisito relativo all'autenticità, accuratezza, affidabilità, credibilità e forma giuridica adeguata dei documenti o delle informazioni, ad eccezione delle condizioni relative alla comunicazione con mezzi digitali espressamente introdotte dal presente***

regolamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di agevolare le udienze nei procedimenti in materia civile, commerciale e **penale** aventi implicazioni transfrontaliere, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'uso facoltativo della videoconferenza o di altra tecnologia **di comunicazione** a distanza per la partecipazione delle parti a tali udienze. **La procedura applicabile alla richiesta e allo svolgimento delle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal diritto dello Stato membro che effettua la videoconferenza. Lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza non dovrebbe essere rifiutato unicamente a causa dell'assenza di norme nazionali che disciplinino l'uso della tecnologia di comunicazione a distanza. In tali casi dovrebbero applicarsi con gli opportuni adattamenti le norme più adeguate previste dal diritto nazionale, quali quelle in materia di assunzione delle prove.**

Emendamento

(21) Al fine di agevolare le udienze nei procedimenti in materia civile **e** commerciale aventi implicazioni transfrontaliere, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'uso facoltativo della videoconferenza o di altra tecnologia a distanza per la partecipazione delle parti **e di tutte le altre persone autorizzate a partecipare ai sensi del diritto dello Stato membro in cui si svolgono i procedimenti**, a tali udienze. **Nei procedimenti in materia civile e commerciale, tenuto conto dell'uso facoltativo della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione a distanza e della necessità di assicurare garanzie procedurali adeguate alle parti del procedimento, esse dovrebbero avere la possibilità di opporsi a tale uso. In caso di obiezioni, dovrebbe spettare alle autorità competenti autorizzare o meno la partecipazione delle parti mediante videoconferenza. Per quanto riguarda le questioni penali, il presente regolamento dovrebbe consentire a tutte le persone direttamente coinvolte nel procedimento o rilevanti ai fini del procedimento e che si trovano in un altro Stato membro di utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. In ambito penale, dovrebbe essere sempre possibile per gli indagati, imputati o condannati non acconsentire a un'audizione mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, in particolare quando l'uso di tali tecnologie comporti rischi per i loro interessi, compreso il loro diritto fondamentale di difesa.**

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe consentire l'autenticazione delle persone da ascoltare e permettere le comunicazioni sia verbali che non verbali durante l'udienza; una semplice chiamata telefonica non dovrebbe essere considerata una tecnologia di comunicazione a distanza adeguata per le udienze. La procedura applicabile alla richiesta e allo svolgimento delle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento in materia civile e commerciale e dal diritto dello Stato membro richiedente in materia penale nelle cause che rientrano nell'ambito degli atti elencati nell'allegato II. Le tecnologie specifiche di videoconferenza o altro tipo di comunicazione a distanza utilizzate dovrebbero soddisfare le norme applicabili in materia di protezione dei dati, di riservatezza delle comunicazioni e di sicurezza dei dati, indipendentemente dal tipo di udienza per la quale sono utilizzate. Le autorità competenti responsabili della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbero garantire che la comunicazione tra le parti del procedimento e i loro avvocati sia prima che durante l'udienza sia riservata, conformemente al diritto nazionale applicabile. Di conseguenza, anche gli effetti giuridici delle violazioni di tale obbligo di riservatezza dovrebbero rientrare nel diritto nazionale applicabile.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza non dovrebbe essere rifiutato unicamente a causa dell'assenza di norme nazionali che disciplinino l'uso della tecnologia di comunicazione a distanza. In tali casi dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, le norme più adeguate previste dal diritto nazionale, quali quelle in materia di assunzione delle prove. Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione la tecnologia della videoconferenza per i procedimenti transfrontalieri. Dovrebbero essere messe in atto adeguate disposizioni tecniche per consentire a tutti i partecipanti di seguire il procedimento e di essere ascoltati senza impedimenti tecnici, nonché per garantire il pieno rispetto del diritto alla traduzione, del diritto a depositare le prove e prenderne visione e del diritto di audizione dei testimoni.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'impiego della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nei procedimenti civili, commerciali e penali che sia già previsto negli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

(22) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'impiego della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nei procedimenti civili, commerciali e penali che sia già previsto negli atti giuridici elencati negli allegati I e II. **Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi nemmeno all'impiego della videoconferenza né di altra tecnologia di comunicazione a distanza**

*nelle procedure di autenticazione notarile
o nei procedimenti giudiziari nazionali.*

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per agevolare il pagamento delle spese nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia civile e commerciale, dovrebbe essere possibile pagare le spese elettronicamente in ambiente online, mediante metodi di pagamento diffusi in tutta l'Unione, quali carta di credito, carta di debito, portafoglio elettronico e bonifico bancario.

Emendamento

(24) Per agevolare il pagamento delle spese nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia civile e commerciale, dovrebbe essere possibile pagare le spese elettronicamente in ambiente online, mediante metodi di pagamento **accessibili** diffusi in tutta l'Unione **e che consentano di fornire la prova dell'avvenuto pagamento**, quali carta di credito, carta di debito, portafoglio elettronico e bonifico bancario.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁴⁵ del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per ciascuno degli atti giuridici elencati negli allegati I e II per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi.

Emendamento

(26) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁴⁵, del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio, **comprese valutazioni quantitative e qualitative** per ciascuno degli atti giuridici elencati negli allegati I e II per valutare l'effettiva incidenza **pratica** del presente regolamento **e, in particolare, per individuare, prevenire o correggere l'impatto sulla legalità, l'accessibilità e l'efficacia dei sistemi giudiziari dell'UE e**

degli Stati membri, nonché l'esigenza di ulteriori interventi.

⁴⁵ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

¹⁶ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento elaborato dalla Commissione, il sistema **può** essere programmato per raccogliere tali dati e in tal caso tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione.

Emendamento

(27) Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento elaborato dalla Commissione, il sistema **dovrebbe** essere programmato per raccogliere tali dati e in tal caso tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) L'applicazione del presente regolamento **dovrebbe lasciare impregiudicati** i diritti procedurali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁴⁶ e dal diritto dell'Unione, quali le direttive sui diritti

Emendamento

(29) L'applicazione del presente regolamento **lascia impregiudicati la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura negli Stati membri e** i diritti procedurali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁴⁶ e

procedurali⁴⁷, in particolare il diritto a un interprete, il diritto di avvalersi di un difensore, il diritto di accesso al fascicolo, il diritto al patrocinio a spese dello Stato e il diritto di presenziare al processo.

⁴⁶ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

⁴⁷ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1); direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone

dal diritto dell'Unione, quali le direttive sui diritti procedurali⁴⁷, in particolare il diritto a un interprete, il diritto di avvalersi di un difensore, il diritto di accesso al fascicolo, il diritto al patrocinio a spese dello Stato e il diritto di presenziare al processo.

⁴⁶ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

⁴⁷ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1); direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone

ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ si applicano al trattamento di dati personali effettuato nel sistema informatico decentrato. Al fine di precisare la responsabilità del trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato, il presente regolamento dovrebbe indicare il titolare del trattamento dei dati personali. A tal fine è opportuno considerare che ciascun soggetto mittente o ricevente determini distintamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

⁴⁸ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Emendamento

(30) **Il regolamento (UE) 2018/1725**, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2016/680⁴⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento di dati personali effettuato nel sistema informatico decentrato. Al fine di precisare la responsabilità del trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato, il presente regolamento dovrebbe indicare il titolare del trattamento dei dati personali. A tal fine è opportuno considerare che ciascun soggetto mittente o ricevente determini distintamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

⁴⁸ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 31

(31) È opportuno **attribuire** alla Commissione **competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione** del presente regolamento **per quanto concerne l'istituzione del sistema informatico decentrato**. È altresì opportuno che **tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹.

(31) **Al fine di istituire il sistema informatico decentrato**, è opportuno **delegare** alla Commissione **il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le specifiche, gli obiettivi e i requisiti tecnici connessi pertinenti**. È di particolare **importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che le svolga nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016^{49 bis}**. In particolare, **al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. L'adozione di tali atti delegati dovrebbe basarsi su un'adeguata consultazione degli esperti competenti e dei professionisti legali.**

⁴⁹ **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).**

^{49 bis} **GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.**

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per **la** comunicazione elettronica tra le autorità competenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e per **la** comunicazione elettronica tra le persone fisiche o giuridiche e le autorità competenti nelle procedure giudiziarie in materia civile, commerciale e penale.

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico **uniforme per l'impiego della** comunicazione elettronica tra le autorità competenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e per **l'uso della** comunicazione elettronica tra le persone fisiche o giuridiche e le autorità competenti nelle procedure giudiziarie in materia civile, commerciale e penale.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) applicazione di **servizi fiduciari** elettronici;

Emendamento

(b) applicazione di **firme e sigilli** elettronici;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) "videoconferenza": l'utilizzo di strumenti tecnologici di trasmissione audiovisiva che consentono la partecipazione a distanza di persone a un procedimento giudiziario transfrontaliero.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La comunicazione scritta tra le autorità competenti nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati negli allegati I e II, compreso lo scambio di moduli stabiliti da tali atti, è effettuata in un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile.

Emendamento

1. La comunicazione scritta tra le autorità competenti nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati negli allegati I e II, compreso lo scambio di moduli stabiliti da tali atti, è effettuata in un sistema informatico decentrato sicuro, **efficiente** e affidabile.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato, della natura del materiale trasmesso **o di circostanze eccezionali** non sia possibile procedere alla comunicazione elettronica in conformità del paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, **tenendo conto della necessità di garantire** la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni.

Emendamento

2. Qualora a causa di guasti **temporanei** del sistema informatico decentrato **o a causa** della natura **fisica** del materiale trasmesso non sia possibile procedere alla comunicazione elettronica in conformità del paragrafo 1, la trasmissione è effettuata, **sulla base di una valutazione dell'autorità competente**, con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, **garantendo al tempo stesso** la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Può **essere utilizzato qualsiasi altro mezzo** di comunicazione laddove il ricorso al sistema informatico decentrato non sia consono **alle circostanze specifiche della**

Emendamento

3. **Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente può eccezionalmente utilizzare altri mezzi** di comunicazione **che garantiscono che lo**

comunicazione.

scambio di informazioni avvenga in modo sicuro e affidabile, laddove, a causa della natura della comunicazione in questione, il ricorso al sistema informatico decentrato non sia consono in un determinato caso.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I documenti trasmessi con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, non sono considerati inammissibili unicamente per tale motivo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica allo scambio dei moduli previsti dagli strumenti elencati negli allegati I e II.

4. Il paragrafo 3 non si applica allo scambio dei moduli ***o di altri documenti procedurali informali*** previsti dagli strumenti elencati negli allegati I e II.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente articolo lascia impregiudicati i requisiti previsti dal diritto nazionale applicabile in materia di ammissibilità di documenti o informazioni diversi dai requisiti di ammissibilità relativi ai mezzi di comunicazione di tali documenti e informazioni tra le autorità.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione è responsabile della gestione tecnica, dello sviluppo, della manutenzione, della sicurezza e del supporto in relazione al punto di accesso elettronico europeo.

Emendamento

2. La Commissione è responsabile della gestione tecnica, dello sviluppo, **dell'accessibilità**, della manutenzione, della sicurezza e del supporto **tecnico gratuito all'utente e del supporto di altro genere** in relazione al punto di accesso elettronico europeo. **Se la Commissione collabora con attori esterni nelle fasi di progettazione e di costruzione del punto di accesso elettronico europeo, questi devono avere esperienza in materia di sviluppo informatico sicuro, di facile utilizzo e accessibile.**

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il punto di accesso elettronico europeo consente alle persone fisiche e giuridiche di presentare istanze e richieste, inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti.

Emendamento

3. **Il punto di accesso elettronico europeo contiene informazioni rivolte alle persone fisiche e giuridiche sul loro diritto all'assistenza legale, anche nei procedimenti transfrontalieri. Esso consente inoltre al loro rappresentante legale di agire per loro conto.** Il punto di accesso elettronico europeo consente alle persone fisiche e giuridiche, o ai loro rappresentanti legali, di presentare istanze e richieste, inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti. **Il punto di accesso elettronico europeo è conforme ai requisiti del diritto nazionale dello Stato membro pertinente relativamente a forma, lingua e rappresentazione.**

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La comunicazione scritta tra persone fisiche o giuridiche e autorità competenti rientrante nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I può essere effettuata ricorrendo ai mezzi elettronici seguenti:

Emendamento

La comunicazione **elettronica** scritta tra persone fisiche o giuridiche **o i rispettivi rappresentanti legali** e autorità competenti rientrante nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I può essere effettuata ricorrendo ai mezzi elettronici seguenti:

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I mezzi elettronici di cui al paragrafo 1 sono tali da garantire l'identificazione e l'autenticazione dell'utente.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti comunicano con le persone fisiche e giuridiche tramite il punto di accesso elettronico europeo, sempre che la persona fisica o giuridica abbia acconsentito espressamente all'uso di tale mezzo di comunicazione.

Emendamento

2. Le autorità competenti comunicano **solo** con le persone fisiche e giuridiche tramite il punto di accesso elettronico europeo, sempre che la persona fisica o giuridica abbia acconsentito espressamente all'uso di tale mezzo di comunicazione.
Qualora una persona fisica o giuridica intenda utilizzare il punto di accesso elettronico europeo di propria iniziativa per la comunicazione nei procedimenti, purché che tale persona fisica o giuridica

sia stata informata del proprio diritto all'assistenza e alla rappresentanza legale, può indicare il proprio consenso in detta comunicazione iniziale.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che siano forniti servizi di assistenza accessibili e a titolo gratuito alle persone fisiche o giuridiche e ai rispettivi rappresentanti legali o autorizzati che ne abbiano bisogno per utilizzare i portali informatici nazionali, se disponibili.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti accettano le comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, trasmesse tramite il punto di accesso elettronico europeo o, ove disponibili, i portali informatici nazionali.

Le autorità competenti accettano le comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, trasmesse tramite il punto di accesso elettronico europeo o, ove disponibili, **tramite** i portali informatici nazionali.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile e commerciale

Udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile e commerciale

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatte salve le disposizioni specifiche che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nel procedimento a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I, e su richiesta di una parte ***coinvolta nel*** procedimento rientrante nell'ambito di applicazione di tali atti giuridici o in altra materia civile e commerciale nella quale una delle parti si trovi in un altro Stato membro, ovvero su richiesta del rispettivo rappresentante legale o autorizzato, le autorità competenti consentono la partecipazione di tali soggetti ***all'udienza*** in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che:

Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni specifiche che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nel procedimento a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I, e su richiesta di una parte ***o di un'altra persona autorizzata a partecipare a tali procedimenti ai sensi del diritto dello Stato membro le cui autorità giudiziarie conducono il*** procedimento rientrante nell'ambito di applicazione di tali atti giuridici o in altra materia civile e commerciale nella quale una delle parti si trovi in un altro Stato membro, ovvero su richiesta del rispettivo rappresentante legale o autorizzato, le autorità competenti consentono la partecipazione di tali soggetti ***a tutta l'udienza*** in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che:

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ***tale tecnologia sia disponibile; e***

Emendamento

soppresso

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le parti e le altre persone autorizzate a partecipare al procedimento, comprese le persone con disabilità, abbiano accesso all'infrastruttura necessaria per utilizzare la videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza nei locali delle autorità competenti.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente può respingere la richiesta di svolgimento dell'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza qualora le circostanze particolari del caso non siano compatibili con il ricorso a tale tecnologia.

Emendamento

2. L'autorità competente può respingere la richiesta di svolgimento dell'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza qualora le circostanze particolari del caso non siano compatibili con il ricorso a tale tecnologia. ***In tali casi, l'autorità competente spiega i motivi di tale rifiuto alla parte richiedente.***

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti possono autorizzare d'ufficio la partecipazione delle parti alle udienze in videoconferenza, a condizione che a tutte le parti del procedimento sia data la possibilità di ***pronunciarsi sul*** ricorso alla videoconferenza o ad altra tecnologia di comunicazione a distanza.

Emendamento

3. Le autorità competenti possono autorizzare d'ufficio la partecipazione delle parti alle udienze in videoconferenza, a condizione che a tutte le parti del procedimento sia data la possibilità di ***opporsi al*** ricorso alla videoconferenza o ad altra tecnologia di comunicazione a distanza.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le autorità competenti responsabili della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza garantiscono che la comunicazione tra le parti del procedimento e i loro avvocati sia prima che durante l'udienza sia riservata, conformemente al diritto nazionale applicabile.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fatto salvo il presente regolamento, la procedura applicabile alla richiesta e allo svolgimento della videoconferenza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro che effettua la videoconferenza.

4. Fatto salvo il presente regolamento, la procedura applicabile alla richiesta e allo svolgimento della videoconferenza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro **in cui ha luogo il procedimento e che si considera effettui** la videoconferenza.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento preveda la registrazione dell'udienza, le stesse norme si applicano all'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle cause transfrontaliere. Gli Stati

membri in cui si svolge il procedimento adottano misure adeguate per assicurare che la registrazione sia protetta e non sia divulgata al pubblico.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nei procedimenti penali

Emendamento

Udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nei procedimenti penali *transfrontalieri*

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Qualora l'autorità competente di uno Stato membro richieda l'audizione *dell'indagato, dell'imputato o del condannato* in un procedimento a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II, l'autorità competente consente la partecipazione della persona all'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che:

Emendamento

Qualora l'autorità competente di uno Stato membro richieda l'audizione *di una persona direttamente coinvolta o pertinente* in un procedimento a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II, *e che si trova in un altro Stato membro*, l'autorità competente *corrispondente in quello Stato membro* consente la partecipazione della persona all'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che:

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tale tecnologia sia disponibile;

Emendamento

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'indagato, l'imputato o il condannato abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza. Prima di acconsentire all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'indagato o l'imputato ha la possibilità di chiedere il parere di un avvocato a norma della direttiva 2013/48/UE.

Emendamento

(c) l'indagato, l'imputato o il condannato abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza ***per tale udienza***. Prima di acconsentire all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'indagato o l'imputato ha la possibilità di chiedere il parere di un avvocato a norma della direttiva 2013/48/UE. ***Le autorità competenti forniscono all'indagato, all'imputato o al condannato informazioni sulla procedura di svolgimento di udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, compreso il diritto all'interpretazione ai sensi della direttiva 2010/64/UE e il diritto di accesso all'assistenza legale ai sensi della direttiva 2013/48/UE, prima che a tali soggetti sia richiesto di acconsentire o opporsi all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per tale udienza;***

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) il consenso dell'indagato, dell'imputato o del condannato all'uso della videoconferenza sia dato volontariamente e in modo inequivocabile e l'autorità competente che conduce l'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza abbia verificato tale consenso prima di iniziare detta udienza. La

verifica del consenso è registrata nei verbali dell'udienza in conformità del diritto nazionale dello Stato membro che conduce l'udienza;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) fatto salvo il diritto nazionale che disciplina la procedura e i limiti di tempo per la presentazione delle prove, la tecnologia usata allo scopo di condurre l'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza garantisca la possibilità di presentare, rivedere ed esaminare prove, anche attraverso l'esame dei testimoni.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le autorità competenti dello Stato membro richiedente e dello Stato membro che autorizza la richiesta concordano le modalità pratiche dell'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri garantiscono che le persone direttamente coinvolte o

pertinenti ai procedimenti a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II, comprese le persone con disabilità, abbiano accesso all'infrastruttura necessaria per utilizzare la videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza nei locali delle autorità competenti.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Il paragrafo 1 lascia* impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza negli atti giuridici elencati nell'allegato II.

Emendamento

2. *I paragrafi 1 e 1 bis lasciano* impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza negli atti giuridici elencati nell'allegato II.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatto salvo il presente regolamento, la procedura applicabile allo svolgimento della videoconferenza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro che *effettua* la videoconferenza.

Emendamento

3. Fatto salvo il presente regolamento, la procedura applicabile allo svolgimento della videoconferenza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro che *richiede* la videoconferenza.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *È assicurata la riservatezza delle* comunicazioni tra indagato, imputato o

Emendamento

4. *L'autorità competente garantisce che le* comunicazioni tra indagato,

condannato e il relativo difensore prima e durante l'udienza tenuta in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

imputato o condannato e il relativo difensore prima e durante l'udienza tenuta in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza ***siano riservate in conformità del diritto nazionale applicabile.***

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Prima dell'audizione di un minore in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, i titolari della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰ o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva ne sono informati prontamente. L'autorità competente decide se escutere un minore in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

⁵⁰ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

Emendamento

5. Prima dell'audizione di un minore in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, i titolari della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰ o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva ne sono informati prontamente. L'autorità competente decide se escutere un minore in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza tenendo conto dell'interesse superiore del minore. ***Misure equivalenti si applicano quando l'audizione mediante videoconferenza riguarda un adulto vulnerabile.***

⁵⁰ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualora il diritto nazionale dello Stato membro preveda la registrazione dell'udienza nelle cause nazionali, le stesse norme si applicano all'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle cause transfrontaliere. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare che la registrazione sia protetta e non sia divulgata al pubblico.

Emendamento

6. Qualora il diritto nazionale dello Stato membro preveda la registrazione dell'udienza nelle cause nazionali, le stesse norme si applicano all'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle cause transfrontaliere. Gli Stati membri ***in cui si svolge il procedimento*** adottano misure adeguate per assicurare che la registrazione sia protetta e non sia divulgata al pubblico.

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica a norma dell'articolo 3 richieda o presenti un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

Emendamento

2. Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica a norma dell'articolo 3 ***o 5*** richieda o presenti un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. ***Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica a norma dell'articolo 5 richieda o presenti un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico avanzato, la firma elettronica avanzata, il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri prevedono mezzi tecnici che consentano il pagamento delle spese di cui al paragrafo 1 tramite il punto di accesso elettronico europeo.

Emendamento

2. Gli Stati membri prevedono mezzi tecnici **e accessibili** che consentano il pagamento delle spese di cui al paragrafo 1 tramite il punto di accesso elettronico europeo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Adozione di atti **di esecuzione** da parte della Commissione

Emendamento

Adozione di atti **delegati** da parte della Commissione

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione adotta gli atti **di esecuzione** che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:

Emendamento

La Commissione adotta **atti delegati conformemente all'articolo 15 bis al fine di integrare il presente regolamento eseguendo** gli atti che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Le specifiche, gli obiettivi e i relativi requisiti tecnici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti in stretta consultazione con gli esperti e gli operatori della giustizia pertinenti.*

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16.*

soppresso

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3 e 4, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 2, 6 e 10, sono adottati entro il [due anni dall'entrata in vigore].*

3. *Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il:*

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) *[un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3 e 4, e gli*

*atti giuridici elencati nell'allegato II,
punti 2, 6 e 10.*

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 1, 8 e 9, e l'atto giuridico elencato nell'allegato II, punto 11.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 6, 10 e 11, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 3, 4, 5 e 9.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 2, 5, 7 e 12, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 1, 7 e 8.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 1, 8 e 9, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punto 11, sono adottati entro il [tre anni dall'entrata in vigore].

soppresso

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 6, 10 e 11, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 3, 4, 5 e 9, sono adottati entro il [cinque anni dall'entrata in vigore].

soppresso

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 2, 5, 7 e 12, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 1, 7 e 8, sono adottati entro il [sei anni dall'entrata in vigore].

soppresso

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Formazione

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti legali interessati e le autorità competenti ricevano la formazione necessaria per l'uso efficiente del sistema informatico decentrato e per l'appropriato impiego della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza.**
- 2. La Commissione sostiene la formazione dei professionisti legali interessati e delle autorità competenti per l'uso efficiente del sistema informatico decentrato.**
- 3. Gli Stati membri incoraggiano le autorità a condividere le migliori pratiche in materia di videoconferenza al fine di ridurre i costi e aumentare l'efficienza.**
- 4. Gli Stati membri sono incoraggiati e sostenuti dalla Commissione a chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 3 nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.**

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione,

1. La Commissione è responsabile della creazione, **dell'accessibilità**, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di

manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Nulla osta a che* gli Stati membri **chiedano** sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.

Emendamento

3. Gli Stati membri **sono incoraggiati e sostenuti dalla Commissione a chiedere** sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1. **Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**

2. **Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un

comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011².

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (G U L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni **cinque** anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri e da essa raccolte.

Emendamento

1. Ogni **tre** anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri e da essa raccolte. ***Essa comprende inoltre una valutazione dell'effetto della comunicazione elettronica sull'eguaglianza delle armi nel contesto dei procedimenti civili e penali transfrontalieri.***

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate di

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti, ***identificate***

trasmettere con cadenza annuale alla Commissione i dati seguenti:

in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d bis), incaricate di trasmettere con cadenza annuale alla Commissione i dati seguenti:

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il numero di professionisti legali pertinenti che hanno completato una formazione per l'uso degli strumenti digitali per la cooperazione giudiziaria;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) il numero di casi in cui è stata fornita assistenza legale e tecnica a persone fisiche o giuridiche nell'uso del punto di accesso elettronico europeo o dei portali informatici nazionali, se disponibili.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) identificazione delle autorità competenti che dovrebbero essere considerate tali per i procedimenti nell'ambito degli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **possono comunicare** alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

Emendamento

2. Gli Stati membri **comunicano** alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 19 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1896/2006
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. La domanda è presentata su supporto cartaceo, mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento]* o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.";

Emendamento

"5. La domanda è presentata su supporto cartaceo, mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 e all'articolo 5 bis del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento] o, **se l'utilizzo di tali mezzi non è possibile nei casi eccezionali debitamente individuati**, tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.";

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione

giudiziaria (GU L ...).

giudiziaria (GU L ...).

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 19 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1896/2006

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. L'opposizione è presentata su supporto cartaceo o mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento]* o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.";

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L ...).

Emendamento

4. L'opposizione è presentata su supporto cartaceo o mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento]* o, ***se l'utilizzo di tali mezzi non è possibile nei casi eccezionali debitamente individuati***, tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.";

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L ...).

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 20 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e

Emendamento

1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e

presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali, mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento] o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.";

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L ...).

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il primo giorno del mese successivo al periodo di **due anni** che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali, mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento] o, **se l'utilizzo di tali mezzi non è possibile nei casi eccezionali debitamente individuati**, con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.";

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L ...).

Emendamento

Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il primo giorno del mese successivo al periodo di **un anno** che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Testo della Commissione

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il primo giorno del mese successivo al periodo di **due anni** che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

Emendamento

Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il primo giorno del mese successivo al periodo di **un anno** che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2,

Emendamento

Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2,

il primo giorno del mese successivo al periodo di **due anni** che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

il primo giorno del mese successivo al periodo di **un anno** che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il primo giorno del mese successivo al periodo di **due anni** che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 6.

Emendamento

Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il primo giorno del mese successivo al periodo di **un anno** che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 6.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 25 – comma 2

Testo della Commissione

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [primo giorno del mese successivo al periodo di **due anni** dalla data di entrata in vigore].

Emendamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [primo giorno del mese successivo al periodo di **un anno** dalla data di entrata in vigore].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e modifica di taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria	
Riferimenti	COM(2021)0759 – C9-0451/2021 – 2021/0394(COD)	
Presentazione della proposta al PE	2.12.2021	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	JURI 17.1.2022	LIBE 17.1.2022
Relatori Nomina	Emil Radev 20.4.2022	Marina Kaljurand 20.4.2022
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	10.3.2022	
Esame in commissione	12.5.2022	26.10.2022
Approvazione	1.3.2023	
Esito della votazione finale	+: –: 0:	78 0 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Pascal Arimont, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Ilana Cicurel, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Karen Melchior, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Sara Skytvedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Axel Voss, Marion Walsmann, Jadwiga Wiśniewska, Lara Wolters, Javier Zarzalejos	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Patrick Breyer, Susanna Ceccardi, Caterina Chinnici, Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Beata Kempa, Philippe Olivier, Catharina Rinzema, Yana Toom, Dragoș Tudorache, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský, Kosma Złotowski	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Gheorghe Falcă, Jean-François Jalkh, Petra Kammerevert, Katrin Langensiepen, Marisa Matias, Martina Michels, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Eleni Stavrou, Mick Wallace, Bernhard Zimniok, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Milan Zver	
Deposito	9.3.2023	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

78	+
ECR	Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski
ID	Susanna Ceccardi, Patricia Chagnon, Jean-François Jalkh, Philippe Olivier, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche, Bernhard Zimniok
NI	Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík
PPE	Magdalena Adamowicz, Pascal Arimont, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Gheorghe Falcă, Loucas Furlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Karlo Ressler, Sara Skytvedal, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Milan Zver
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa, Catharina Rinzema, Ramona Strugariu, Yana Toom, Dragoş Tudorache
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Petra Kammerevert, Lukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Lara Wolters
The Left	Marisa Matias, Martina Michels
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Brimont, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

0	-

2	0
The Left	Clare Daly, Mick Wallace

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti